

Sentenza n. 142 depositata il 13 giugno 2019

Materia: Ambiente

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Supposta violazione **dell'art. 117 secondo comma, lett. s), Cost.**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Marche 28 giugno 2018, n.22 (Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n.24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti”), **artt. 1 e 2**

Esito: Illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Marche 28 giugno 2018, n.22

Illegittimità costituzionale, in via consequenziale (ex art. 27 della legge n.87 del 1953), dell'art. 3 della legge della Regione Marche 28 giugno 2018, n.22

Nell'attività di gestione dei rifiuti o di recupero energetico, la legge della Regione Marche 28 giugno 2018, n.22, reca la finalità (**art.1**) di escludere la combustione “*del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi*”.

Coerentemente con le annunciate finalità, l'**art. 2, comma 1**, della citata legge regionale, sostituisce il comma 2, dell'art.10, della l.r. 2009, n.24, con la previsione che esclude “*qualsiasi forma di combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, ad eccezione del metano*”.

I citati **artt.1 e 2, comma 1**, sono stati impugnati per illegittimità costituzionale per violazione della riserva di legge statale (art. 117 secondo comma, lett. s), Cost.) in materia ambientale. Il ricorso lamenta che l'esclusione del trattamento termico, come operazione di gestione dei rifiuti, collida con molteplici parametri statali interposti, dettati a presidio dell'ambiente e dell'ecosistema.

Tra i parametri lesi, vengono richiamati i criteri di priorità di derivazione comunitaria (art. 4 della direttiva 2008/98 CE), previsti dall'art.179, primo comma, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), che antepongono allo smaltimento dei rifiuti in discarica ogni tipo di recupero degli stessi, compreso il trattamento termico.

La Regione Marche ha eccepito che le disposizioni regionali non escludono in toto il trattamento termico perché consentono i processi di pirolisi e gassificazione. La Corte, però, non ha condiviso questa interpretazione facendo riferimento al tenore letterale dell'art. 2, comma 1, che, nel porre un generale divieto della combustione per il recupero energetico, fa salva soltanto la produzione di metano, una possibilità che, comunque, non riduce la portata limitante della norma regionale.

Non è stata neppure accolta l'eccezione addotta dalla difesa regionale basata sulla valenza programmatica delle disposizioni regionali impugnate (che renderebbe le stesse inidonee a concretizzare le lesioni paventate nel ricorso). La Corte, invece, ricostruendo la cornice normativa che individua poteri e funzioni di diversi livelli di governo nella regolazione della gestione dei rifiuti (artt. 195 e 196 del medesimo d. lgs. n.152 del 2006), ha evidenziato che l'esercizio dei poteri e delle funzioni, ora ricordati, dei diversi livelli di governo, risulterebbe quantomeno diminuito, se non azzerato dalla previsione della legge della Regione Marche che esclude la combustione dei rifiuti.

Tra le competenze riservate allo Stato, la Corte ha ritenuto centrale in materia, la individuazione, (demandata dall'art. 35 del d.l. n. 133 del 2014 ad un successivo d.P.C.m., poi adottato il 10 agosto 2016) degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, ritenuti di preminente interesse nazionale,

La l.r. n.22 del 2018 della Regione Marche, disponendo l'esclusione della combustione quale strumento di trattamento dei rifiuti, è intervenuta, esorbitando dalla sua sfera di competenza, in un ambito riservato in via esclusiva alla legislazione statale per assicurare una tutela ambientale omogenea su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma secondo, lett.s).